

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1984

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di programmi relativi alla trasformazione e alla commercializzazione di cereali foraggeri in certe regioni dell'Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(84/152/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che in data 1° settembre 1983 il governo italiano ha notificato i programmi relativi alla trasformazione e alla commercializzazione di cereali foraggeri nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Sardegna;

considerando che i programmi interessano la creazione e l'ammodernamento degli impianti di essiccazione e di magazzinaggio di cereali foraggeri, al fine di migliorare le condizioni di utilizzazione e di vendita dei prodotti in questione; che essi costituiscono quindi dei programmi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che i programmi recano i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore in questione; che il termine previsto per l'esecuzione dei programmi è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che i programmi non possono essere approvati che per quanto riguarda le domande di cui

all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi relativi alla trasformazione e alla commercializzazione di cereali foraggeri nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Sardegna, notificati dal governo italiano in data 1° settembre 1983 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, sono approvati.
2. L'approvazione dei programmi concerne soltanto i progetti presentati prima del 30 aprile 1984.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.